

ASSOCIAZIONE "Co.M.E.S."

(COORDINAMENTO MEDICI EMERGENZA SANITARIA)

PREMESSA

I dottori Acciardi Maria Grazia, Becorpi Claudio, Calzeroni Gino, Cordisco Maria, Di Giorgi Simone, Ferioli Flavio, Ficco Paolo, Ricciardelli Maria Adelina, Sposato Antonio, preso atto delle ingenti problematiche sanitarie, in relazione soprattutto all'aspetto formativo e organizzativo, che coinvolgono la categoria dei medici del "Servizio 118" e dei Pronto Soccorso Ospedalieri del Territorio Nazionale, decidono, in data 10 maggio 2008, di costituirsi in associazione al fine di corrispondere alle esigenze dei medici sopra citati. Pertanto, è costituita l'Associazione "Co.M.E.S." con l'intento di realizzare e sviluppare i principi descritti in premessa.

STATUTO

Art. 1

È costituita una associazione denominata Coordinamento Medici Emergenza Sanitaria " (Co.M.E.S.). L'associazione rappresenta i medici che prestano l'opera professionale, nell'area dell'emergenza-urgenza sanitaria.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro né finalità di rappresentanza sindacale. Non esercita attività imprenditoriali o partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e per iniziative culturali e scientifiche.

L'Associazione è autonoma, apartitica, apolitica ed è fondata sui principi della tutela degli interessi morali, professionali, culturali e normativi dei medici di cui al citato Articolo 1.

Art. 3

L'Associazione ha carattere scientifico e culturale, opera direttamente o tramite persone o altre Associazioni o Enti che perseguono fini istituzionali simili o affini, programma e realizza qualsiasi attività di carattere sociale e culturale mirante alla qualificazione del settore di emergenza urgenza attraverso incontri, studi, ricerche, corsi di aggiornamento e perfezionamento e quant'altro si ritenga utile alla diffusione della cultura dell'emergenza urgenza nel rispetto degli scopi statutari.

Inoltre, stipula convenzioni con altre Associazioni o Esercizi pubblici o privati, si avvale della collaborazione di esperti, può acquistare o acquisire beni mobili o immobili utili e/o necessari allo sviluppo e all'espletamento degli obiettivi associativi. Per la realizzazione delle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'Articolo 2, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di persone, di Società ed Enti esterni e di quant'altro fosse necessario e dagli Stessi ottenere finanziamenti e contributi a fondo perduto.

Art. 4

La sede legale dell'Associazione è posta a Vigarano Mainarda (Ferrara), Via Cento n° 298 CAP 44049 - Tel. e Fax 0532437138, email comes@comesemergenzenza.it, può essere cambiata mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. Le riunioni saranno tenute presso la sede legale o dove il Presidente riterrà opportuno, convocando i soci almeno 30 giorni prima.

Art. 5

Il patrimonio è formato da:

A. Dal patrimonio netto come risulta dal Bilancio chiuso al 15/05/2010 e approvato dall'Assemblea Soci;

B. Dalle risorse che derivano dai contributi degli associati, da elargizioni, donazioni, eredità e legati, nonché dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni e donazioni, o da proventi diversi.

C. Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione nei limiti degli scopi di cui al precedente art. 3. Il tutto va a costituire il fondo comune che, quindi, potrà comprendere tra l'altro proprietà di beni mobili e immobili, nonché quote e/o azioni di società di capitali. Non avendo l'Associazione fini di lucro, qualora in occasione delle attività svolte o per l'impiego del fondo comune, pervenga alla stessa alcunché, questo, per la parte non assorbita dalle spese per il funzionamento dell'Associazione e per il finanziamento delle iniziative, deve essere destinato ad incremento del fondo comune. Pertanto le attività sociali saranno finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con l'esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Inoltre le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi sanitari, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Nessun riparto di redditi e di avanzi di gestione può essere effettuato a favore degli associati.

Art. 6

Gli associati si dividono in quattro categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Onorari/Senior.

Sono "Soci Ordinari" i laureati in Medicina e Chirurgia che prestano servizio nell'area dell'emergenza-urgenza. Possono far parte dell'associazione nella categoria dei Soci Ordinari anche gli specializzandi in Medicina di Emergenza e d'Urgenza. Costoro, per altro, non possono ricoprire cariche sociali e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale in misura ridotta.

Sono "Soci Aggregati" i laureati in materie mediche anche non pertinenti alla medicina d'emergenza-urgenza. I Soci "Aggregati" hanno diritto di partecipare alle iniziative della Associazione, ma non hanno diritto di voto, né possono ricoprire cariche sociali. Costoro sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuale.

Sono "Soci Onorari" coloro i quali hanno portato importanti contributi alla disciplina. A questa categoria si aggiungono i "Soci Senior", soci da almeno 5 anni che, pur essendo entrati in quiescenza, comunicano annualmente alla Presidenza il desiderio di continuare a mantenere il rapporto con la comunità scientifica. I

soci Onorari/Senior sono privi di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 7

L'ammissione dei Soci Ordinari e Aggregati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda degli interessati, sottoscritta per presentazione da almeno due Soci Ordinari. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo "motu proprio" o a seguito di delibera dell'Assemblea. I nuovi Soci Ordinari acquisiscono il diritto all'elettorato attivo e passivo soltanto l'anno sociale successivo a quello di ammissione.

La qualità di Socio è personale e non trasferibile né per atto tra i vivi, né per causa di morte.

I Soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.

Art.8

Sono organi del Co.M.E.S.:

1. l'Assemblea Nazionale;
2. l'Assemblea Regionale
3. il Presidente;
4. il Consiglio Direttivo;
5. Il Consiglio Nazionale;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

I Soci Fondatori e Ordinari formano l'Assemblea Nazionale. L'assemblea dei Soci, fondatori e ordinari, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, di norma in occasione del Congresso Nazionale. La convocazione e l'ordine del giorno sono contenuti o allegati al programma del Congresso e portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sull'organo di comunicazione ufficiale dell'Associazione. L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice dei votanti. Tutte le votazioni saranno fatte per alzata di mano tranne quella per il rinnovo delle cariche che sarà fatta a scrutinio segreto.

L'Assemblea Nazionale:

- A. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indirizzi dell'attività dell'Associazione e delibera in merito ad ogni altra proposta del Consiglio Direttivo;
- B. su proposta del Consiglio Direttivo, fissa la misura della quota associativa annuale e quella ridotta dovuta dai Soci Ordinari specializzandi e dai Soci Aggregati;
- C. ha facoltà di istituire una quota di ammissione per nuovi Soci, determinandone la misura;
- D. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- E. elegge con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei presenti dieci consiglieri per un numero massimo di tre per ogni regione, il collegio dei Revisori dei conti e il collegio dei probi viri tra coloro che hanno presentato la candidatura, anche sotto forma di liste, entro le ore 12 del giorno precedente alle elezioni.
- F. su proposta del Consiglio Direttivo sceglie l'organo ufficiale di comunicazione dell'Associazione.
- K. il consiglio direttivo uscente ha funzione di ufficio elettorale.

Hanno diritto di voto, con la limitazione di cui all'art. 6, secondo comma, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative fino a tutto l'anno in corso.

Art. 10

I Soci Ordinari nelle singole regioni di appartenenza formano l'Assemblea Regionale. L'assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Coordinatore regionale. L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice dei votanti. Tutte le votazioni saranno fatte per alzata di mano tranne quella per il rinnovo del coordinatore regionale che sarà fatta a scrutinio segreto.

L'Assemblea Regionale:

a. approva, su proposta del Coordinatore Regionale, gli indirizzi dell'attività dell'Associazione a livello locale e delibera in merito ad ogni altra proposta del Coordinatore regionale nel rispetto dei principi statuari e delle decisioni assunte dagli organi nazionali,

b. elegge con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei presenti il Coordinatore Regionale che dura in carica tre anni tra coloro che hanno presentato la candidatura, entro le ore 12 del giorno precedente alle elezioni.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili, con la limitazione di cui all'art. 6, secondo comma, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative fino a tutto l'anno in corso.

L'attività del coordinatore regionale si esplica di concerto con il presidente nazionale.

Art. 11

Il Presidente:

a. ha la rappresentanza legale e giuridica dell'associazione con potere di ordinaria e straordinaria amministrazione del Co.M.E.S;

b. designa tra i due vice presidenti il vicario.

c. nomina in seno al consiglio direttivo il Segretario amministrativo -Tesoriere;

d. convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee e ne presiede i lavori;

e. cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

f. ordina le riscossioni ed i pagamenti ed opera sui conti correnti bancari e/o postali del Co.M.E.S.;

g. attiva anche su segnalazione il deferimento dei Soci al Collegio dei Probiviri;

h. assume di diritto la direzione scientifica dell'organo ufficiale di comunicazione.

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono assunte dal vice-Presidente vicario;

In caso di dimissioni o impedimenti del Segretario amministrativo - Tesoriere, il Presidente procede a nuova nomina.

Art.12

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, da due Vice-Presidenti, dal Coordinatore Nazionale, dal Segretario Organizzativo, dal Segretario Amministrativo – Tesoriere . Il Consiglio Direttivo nomina i Direttori dei Dipartimenti che andranno a far parte del Consiglio Direttivo medesimo. Gli ex Presidenti dell'Associazione e i Presidenti onorari sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, con proroga fino alla elezione da parte del Consiglio Nazionale del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in carica a mezzo lettera raccomandata e/o fax e/o via e-mail, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, salvo i casi di convocazione urgente, per i quali il termine viene ridotto a 3 giorni precedenti la riunione.

Esso si riunisce di norma nella città sede ufficiale di lavoro del Presidente in carica.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili solo per due mandati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è attribuita prevalenza al voto del Presidente.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo:

- a. è investito di tutti i poteri di amministrazione, con esclusione di quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea, per il perseguimento degli scopi associativi e per la realizzazione degli indirizzi e obiettivi approvati dall'Assemblea;
- b. delibera la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- c. propone all'Assemblea la misura delle quote associative annuali per i Soci Ordinari e Ordinari Specializzandi, nonché il contributo per gli Aggregati;
- d. può proporre all'Assemblea l'istituzione per i nuovi Soci di una quota di ammissione suggerendone la misura;
- e. approva lo schema di bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Segretario Amministrativo -Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
- f. indice il Congresso Nazionale annuale ed eventualmente quelli straordinari, ne sceglie la sede e ne affida l'organizzazione ad un Comitato Promotore, stabilendo le modalità;
- g. concede il patrocinio o il riconoscimento del Co.M.E.S a manifestazioni scientifiche e culturali secondo i criteri e con le modalità stabilite dal regolamento;
- h. procede all'esame ed alla scelta dei temi che costituiranno l'oggetto dei Congressi Nazionali
- i. promuove e cura le pubblicazioni utili al progresso della disciplina della medicina d'emergenza - urgenza;
- j. istituisce Gruppi di Studio anche permanenti per l'esame di argomenti di particolare interesse per la disciplina;
- k. delibera sui ricorsi presentati verso le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- l. propone all'Assemblea la pubblicazione da adottare quale organo ufficiale di comunicazione dell'Associazione;
- m. promuove e cura le attività di formazione
- n. promuove e cura i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.
- o. Specifici compiti possono essere delegati dal Consiglio Direttivo ad uno o più dei suoi membri, precisandosi a ciascuno i limiti della delega.
- p. individua i dipartimenti dell'associazione.

Art. 14

Il Consiglio Nazionale dura in carica 3 anni ed è composto da: i Soci Fondatori, dai Coordinatori Regionali eletti dalle Assemblee Regionali e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nazionale ed elegge con votazione segreta, ogni tre anni, a maggioranza assoluta dei presenti, tra coloro che hanno presentato la candidatura, anche sotto forma di liste, entro le ore 12 del giorno precedente alle elezioni il Presidente due Vice Presidenti, il Coordinatore Nazionale, il Segretario Organizzativo, il Tesoriere, i Direttori dei Dipartimenti che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio direttivo .

Art. 15

In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri del Consiglio Direttivo non si procede a reintegrazione del Consiglio. Gli specifici compiti di cui fosse incaricato il dimissionario verranno svolti dal Presidente o da altro delegato. Nell'ipotesi di dimissioni di oltre metà dei Consiglieri il Consiglio decade e dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio.

Art. 16

Il Segretario Amministrativo -Tesoriere raccoglie e redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, provvede alle spese amministrative correnti e predispone lo schema dei bilanci per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti fra i Soci Ordinari, essi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede all'esame della contabilità e dello schema dei bilanci sui quali riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, che siano Soci Ordinari da almeno 2 anni; essi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Ai Probiviri compete, su deferimento del Presidente, la valutazione di comportamenti dei Soci asseritamente contrari alla deontologia professionale, atti a portare discredito all'Associazione e in violazione delle norme statutarie.

A seconda della gravità del caso i Probiviri potranno adottare la sanzione del richiamo verbale, della censura scritta, della sospensione o dell'espulsione.

Non potranno essere adottate sanzioni senza previa convocazione dell'interessato, che potrà proporre ricorso al Consiglio Direttivo avverso la sanzione irrogatagli entro trenta giorni dalla comunicazione di essa.

La morosità nel pagamento delle quote sociali protrattasi per oltre tre anni comporta l'automatica decadenza della qualità di Socio, senza bisogno di pronunciamento dei Probiviri o di altro organo.

Art. 19

Nessun compenso compete ai Soci che ricoprono cariche nell'Associazione o svolgono incarichi per essa. Ai predetti competerà il rimborso spese esclusivamente per le trasferte necessarie per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, o del Collegio dei Probiviri, o a quelle, in Italia e all'estero, autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente, con esclusione in ogni caso delle trasferte per partecipare al Congresso Nazionale o a riunioni che si tengano in quella sede.

Art. 20

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 giugno al 31 maggio di ogni anno. Il bilancio dovrà essere approvato entro i successivi quattro mesi con possibilità di proroga di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà.

I libri dell'Associazione e la documentazione amministrativa sono conservati a cura del Presidente in carica, e/o da suo delegato, presso la propria città sede ufficiale di lavoro.

Art. 21

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o sottoscritte da almeno cinquanta soci con sessanta giorni di anticipo rispetto all'Assemblea e approvate da questa con la maggioranza dei presenti di cui all'art. 9

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo saranno annotate su apposito libro numerato e vidimato dal consiglio nazionale o dall'ufficio Agenzia delle Entrate, prima della utilizzazione.

Il libro è istituito al fine di dare certezza agli Associati e ai terzi dei nomi dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, dei legali rappresentanti e di ogni fatto o atto rilevante per la vita dell'Associazione.

Pertanto le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo non produrranno effetto alcuno nei confronti dei Soci e ai terzi sino a che non siano state trascritte sul libro come sopra istituito.

Il verbale delle delibere assembleari di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione dovranno essere adottate per atto pubblico e, come le altre, trascritte sul libro suddetto.

Art. 23

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà adottare un regolamento contenente le norme di funzionamento degli organi dell'Associazione.

Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione. Gli organi Direttivi dell'Associazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto svolgeranno le rispettive funzioni fino al rinnovo delle nuove cariche statutarie; la prima assemblea elettiva successiva provvederà al loro rinnovo secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento. I dipartimenti individuati ai sensi dello statuto costitutivo dell'associazione sono riconosciuti ai sensi del vigente statuto.

Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto composto di ventitre articoli e di una norma transitoria, si rinvia alle norme del Codice civile italiano in materia di associazionismo.